

MORIRE ALTROVE. L'INTERMITTENTE RICONOSCIMENTO DI DIRITTI E RITI FUNEBRI AI MUSULMANI IN ITALIA

Prof. Vasco FRONZONI

Professore di Diritto ecclesiastico e di Diritto musulmano

Università telematica "Pegaso"

Facoltà di Economia e Giurisprudenza

vasco.fronzoni@unipegaso.it

ABSTRACT: Dying elsewhere. The intermittent recognition of rights and funeral rites to Muslims in Italy.

The need of Muslims in Italy to find comfort for their dead according to the confessional rites of Islam, in line with the feelings of pity for the deceased but in the absence of an agreement pursuant to art. 8 of the Constitution, can sometimes find a repelling barrier in Italian legislation, which abstractly does not allow other burial methods other than those common to everyone. Other times this need can intercept a territorial political aversion, which appears to oppose the plural dimension of contemporary societies. But even before the legal dimension, it is necessary to observe the "death elsewhere" under the lens of the processes of social stratification, in the different facets of the migration question and under the multiple angles of the political-party management of the diasporic presence of Muslims. This last aspect it is mostly framed by calling into question the State and public order dimension. The article analyses the concept of death and funeral rites in Islam, a confessional right that is often denied in cases of "death elsewhere".

Keywords: *Religious freedom, Freedom of belief, Death, Islamic funeral rites, Cemeteries, Muslim in the Diaspora, Denied rights, Citizenship, Social inclusion, Immigration*

SOMMARIO. *Introduzione al tema – L'idea della morte nell'Islam e i riti funebri musulmani - Morire e morire altrove, tra religione, laicità e politica – Conclusioni*

1. Introduzione al tema

L'ennesima notizia della morte di un neonato migrante appena sbarcato sulle coste italiane e poi deceduto¹, costituisce l'occasione per suggerire alcune riflessioni sulla morte nel contesto diasporico, e sui diritti ad una sepoltura secondo i riti confessionali, talvolta negati ad alcune minoranze religiose, segnatamente i musulmani.

Prima di addentrarsi in un'analisi più specificamente giuridica del diritto a morire ed essere sepolti, può risultare utile considerare nella loro molteplicità ed in chiave metagiuridica le possibili relazioni tra i vivi e i resti corporei dei morti. Il legame può essere di vari tipi: politico-identitario, quando ad esempio si stabilisce un rapporto tra una Nazione e i suoi morti, come nel caso della figura del "Milite ignoto"; legale, laddove i corpi possono fungere da prova processuale; medico, quando lo studio delle patologie o della genetica del defunto possono risultare utili alla comunità scientifica; di tipo economico, pensando alla ostentazione delle reliquie ed al loro mercato; terapeutico, quando viene attribuito ai resti umani un potere taumaturgico o curativo; di tipo affettivo, laddove la relazione evoca e riverbera i sentimenti per lo scomparso; vi può essere anche un vincolo di tipo religioso, che determina pietà verso i defunti e fa nascere la volontà, ma talvolta si tratta di un'esigenza, di praticare alcuni specifici riti, a beneficio dei morti ed anche dei vivi. Certamente, fin dalle prime rappresentazioni dell'epica e della tragedia greca, vengono percorsi temi narrativi che raccontano come gli dei non si mostravano indifferenti ai cadaveri e alle invocazioni dei familiari per il compimento dei riti funebri. Va poi ricordato come alcune civiltà, quella egizia e quella tibetana, avevano codificato dei testi con specifiche regole per i riti funebri e la transizione tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Va infine sottolineato come alcune "scuole" o "sette", quali quelle orfiche e pitagoriche, avevano sviluppato specifiche regole di approccio ai morti e ai riti connessi.

Il fine ultimo dunque, presente in ogni tempo e trasversalmente in tutte le culture è quello di "umanizzare" la morte, addomesticandola con il compimento dei riti funebri, attraverso una liturgia celebrata per onorare il

1 *Nasce sulla barca dei migranti e muore poco dopo. Ipotesi tendopoli a Lampedusa*, in RaiNews, 16 settembre 2023, alla url <https://www.rainews.it/articoli/2023/09/nasce-sulla-barca-dei-migranti-e-muore-poco-dopo-nuovo-dramma-a-lampedusa-bc240da7-d159-4221-b9d6-e895b541fa78.html>

ricordo e le salme ed arrecare conforto ai vivi. Un complesso di rituali che muta nella forma, con manifestazioni che comprendono la preparazione del corpo, l'organizzazione e le sequenze di comportamenti corali ed identitarie, ma il significato è ovunque il medesimo: rendere più facile il distacco mantenendo un legame. La spiegazione di questa costruzione complessa richiede l'identificazione delle appartenenze confessionali degli individui e dei gruppi sociali, onde comprendere i significati che essi hanno dato ed ancora danno al proprio agire, rispetto ad un comune sistema di riferimento o a valori condivisi, che li guidano verso l'ineluttabilità della vita: la morte.

2. L'idea della morte nell'Islam e i riti funebri musulmani

Per i musulmani tutti gli accadimenti avvengono per decreto divino e l'ineluttabilità della morte, finanche di un familiare o di una persona cara, viene generalmente accettata quale segno della sottomissione piena alla volontà di Allah "Ogni anima gusterà la morte e poi sarete tutti ricondotti a Noi", "Quelli che credono e compiono le buone azioni, Noi li faremo dimorare nel giardino in altissime stanze sotto le quali scorrono i fiumi, e lì resteranno in eterno, com'è bello il premio di chi fa il bene" (Cor XXIX, 57-58)².

Inoltre, essendo quella musulmana una cultura fortemente orientata alla comunità, in cui la partecipazione alle gioie e ai dolori così come alle vicende umane e comunitarie, è condivisa non solo con la famiglia, ma in genere anche con gli amici, i vicini di casa e con le persone care, quando avviene un evento luttuoso saranno gli amici ed i parenti più prossimi del defunto ad occuparsi dei riti propiziatori, regolati perché il credente possa giungere nell'aldilà.

L'Islam, come momento di rottura con il passato ed anche in considerazione dell'alto tasso di mortalità anche infantile che caratterizzava le società dell'epoca, nel ridefinire i rapporti reciproci tra vita e morte e nello stabilire che la vita è sacra perché è Allah che l'ha concessa all'umanità, ha attribuito particolare significato al momento morte ed alle cerimonie funebri, propiziatricie in chiave escatologica per la vita ultraterrena³, poiché la

2 Per le citazioni del Corano, si fa riferimento a Alberto Ventura (a cura di), Ida Zilio-Grandi (tradotto da), *Il Corano*, Mondadori, Milano, 2010.

3 Sulla credenza della vita ultraterrena e sulla visione della morte in funzione escatologica, si veda Paolo Branca, "Ogni anima gusterà la morte": *tanatologia musulmana*, in Antonio Fabris (a cura di), *Tra quattro paradisi. Esperienze, ideologie e riti relativi alla morte tra Oriente e Occidente*, Ca' Foscari edizioni, Venezia, 2013, p. 40.

morte non rappresenta la fine di tutto ma un momento di transizione⁴.

Si è sviluppato così un preciso rituale per la corretta sepoltura dei defunti, che comprende la chiusura degli occhi, il lavaggio del corpo, la vestizione, il trasporto della salma, la preghiera durante il funerale e la sepoltura interrata⁵. Queste fasi non trovano accenno nel Libro di Allah ma sono state elaborate dai giuristi. Secondo le tradizioni, che si collocano nel solco di quelle ebraiche, la mancanza di una corretta sepoltura era ed è una delle più grandi umiliazioni e viene interpretata come un segno di esclusione dalla comunità dei credenti⁶.

Laddove possibile, nei momenti antecedenti la morte, bisogna fare in modo che il soggetto venga messo in condizione di pronunciare la *shahada* e possa rivolgere il viso verso Mecca.

Per quel che riguarda tempistica e luogo, le tradizioni indicano che una volta constatato il decesso, momento importante da stabilire anche da un punto di vista medico-biologico⁷, non bisogna aspettare altro tempo e procedere subito con il funerale e con la sepoltura, che dovrà essere eseguita nello stesso luogo ove è avvenuta la morte, senza dunque ricorrere a trasferimenti nei villaggi o nei Paesi natii ma nel luogo più adatto nelle vicinanze. Ciò almeno in principio.

I rituali sulla preparazione della salma per la sepoltura richiedono che il corpo vada lavato in acqua e materiali profumati e vanno sistemati i capelli. Il lavaggio deve essere eseguito preferibilmente da un familiare o da una persona cara spogliando la salma ma avendo cura di tenere coperte le parti intime, eseguendo al posto del morto le abluzioni come per prepararsi alla preghiera, con un ciclo di tre, cinque o sette lavaggi, secondo il bisogno. Per la donna il procedimento è simile, ma si raccomanda di lavarle i capelli e di fare tre trecce. Il marito può procedere all'abluzione funebre di sua moglie.

4 Cfr. Jane Idleman Smith, Yvonne Yazbeck Haddad, *The Islamic Understanding of Death and Resurrection*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2022.

5 Per approfondimenti, Leor Halevi, *Muhammad's Grave: Death Rites and the Making of Islamic Society*, Columbia University Press, New York, 2007.

6 Muhammad Qasim Zaman, *Death Funeral Processions, and the Articulation of Religious Authority in Early Islam*, in *Studia Islamica*, 2/2001, p. 30-31.

7 Sul punto, si veda Mohamed Naeem Yassen, *The End of Human Life in Light of the Opinions of Muslim Scholars and Medical Science*, in *Journal of the Islamic Medical Association of North America*, 2/1991, pp. 74 e ss.

In riferimento alla vestizione, anche se la sepoltura viene concepita come una sistemazione temporanea, essa deve risultare decorosa, poiché i morti devono essere pronti per il giorno del giudizio, in cui verranno resuscitati e giudicati per le loro azioni terrene, meritando alternativamente il paradiso o l'inferno⁸. Da qui discende l'importanza dell'abbigliamento funebre, che viene dettagliata negli *ahadith*, che indicano come i defunti debbano essere sepolti con i loro abiti migliori, perché risulteranno quelli che avranno indosso nel giorno della risurrezione⁹. Dopo il lavaggio, il corpo va quindi vestito con abiti nuovi o puliti, privi di cuciture, tre lembi di tessuto per gli uomini e cinque per le donne poiché le loro *'awrah*, le parti intime da nascondere e non mostrare, sono più estese. Gli uomini non possono essere sepolti in abiti di seta o in abiti colorati con sfumature giallo arancione¹⁰. La norma, tuttavia, è quella di utilizzare teli di cotone bianco. L'importanza dell'abito è fondamentale, poiché pur essendo prescritto l'interramento e l'assenza di qualunque bara o contenitore, attraverso il sudario si evita il contatto diretto con il terreno, che è sempre giudicato impuro.

Per quanto riguarda il corteo funebre e la relativa preghiera, va osservato che la salma così preparata verrà generalmente deposta in un contenitore ligneo prevalentemente privo di coperchio e che verrà poi eliminato, e trasportata dal corteo funebre verso il luogo prescelto per il rito di accompagnamento celebrato con la preghiera funebre, la *salat al-ganazah*¹¹.

La partecipazione è un onere per i credenti, anche se non direttamente legati al defunto, poiché il trapasso costituisce in ogni caso un'occasione di aggregazione della comunità. Essere coinvolti in un momento così particolare serve per fornire un effetto salvifico, ad un tempo sul defunto ma anche sugli astanti¹². La preghiera funebre è un atto differente rispetto

8 Per la concezione islamica su inferno e paradiso, si rinvia a Antonio Cuciniello, *La morte e l'aldilà nelle credenze dei musulmani*, in *Quaderni Fondazione I.S.M.U.*, 7/2018, pp. 5 e ss.

9 Jalal al-Din al-Suyuti, *Sharh al-Sudur bi-Sharh hal al-Mawta*, *Muassat al-Aman*, Beirut, 1986, p. 80.

10 Hadas Hirsch, *The Discourse of Attire and Adornment of the Dead and their Mourners in Muslim Medieval Legal Textes*, in *Journal of Religion & Society*, 1/2012, p. 3-4.

11 Su tale istituto, Hilma Granqvist, *Muslim Death and Burial*, in *The Journal of Religion*, 1/1966; Vasco Fronzoni, *Processi di inclusione dell'islam negli ordinamenti europei. Diritto e religione in prospettiva comparata*, Cosenza, 2020, pp. 329 e ss.

12 Corinne Fortier, *La mort vivante ou le corps intercesseur (société maure-islam malékite)*, in *Revue du monde musulman et de la Méditerranée*, 11/2006, p. 234.

alla *salat* ordinaria, e verrà eseguita in un luogo ritenuto opportuno, che può anche non essere la moschea.

Per quel che concerne la tomba, nell'islam è prescritto l'interramento, senza bara o sarcofago, che viceversa sono vietati. La sepoltura potrà essere effettuata in un cimitero ovvero in una postazione singola, secondo le opportunità e le esigenze del caso. Vi è un generico divieto di sepoltura nelle case o in moschea¹³ ed è sconsigliato di deporre i defunti in prossimità delle tombe di cristiani ed ebrei¹⁴. La tomba viene scavata orientandola in direzione generalmente ortogonale rispetto a quella di Mecca, e risulta talvolta dotata di una piccola cavità aggiuntiva collocata sul fondo o in posizione laterale, secondo le diverse prescrizioni delle scuole giuridiche, e deve risultare abbastanza profonda per non recare pregiudizio ai vivi e perché gli animali non disseppelliscano il cadavere. Le scuole giuridiche non sono allineate sul punto, venendo prescritte tombe sensibilmente più profonde in ambito shi'ita e shafi'ita, e meno profonde per malikiti e dhahiriti¹⁵. La salma vi è deposta generalmente distesa sul lato destro, anche se i rinvenimenti archeologici non fanno mancare esempi di decubito supino totale o parziale, ovvero prono. Ciò che è importante, non è dunque la posizione in cui il defunto viene deposto nella tomba, ma l'orientamento di quest'ultima e della testa del defunto secondo la *qibla*. La parte superficiale della tomba generalmente risulta al livello del suolo, ma è anche consentito di sopraelevarla di un palmo al di sopra del suolo, ed è consentito altresì di contrassegnare la tomba con una pietra o con altro segno distintivo. E' consigliato di posizionare un elemento distintivo sulla tomba, come una pietra o anche una stele o piccola lapide, ma in maniera discreta e sobria, e per shafi'iti e hanbaliti è anche consentito laddove ve ne sia la necessità, di scrivervi il nominativo del defunto, il suo patronimico ed il suo lignaggio, qualora vi sia il timore che la sepoltura possa essere perduta, dimenticata o confusa.

13 Maribel Fierro, *El espacio de los muertos: fetuas andalusies sobre tumbas y cementerios*, in Patrice Cressier, Maribel Fierro, Jean Pierre Van Staavel (a cura di), *L'urbanisme dans l'Occident musulman au Moyen Age. Aspects juridiques*, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 2001, pp. 163 e ss.

14 Solange Ory, *SUB VOCE "MAKBARA"*, IN *THE ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM*, BRILL, LEIDEN, 1991, VI, P. 122.

15 Alessandra Bagnera, *Note sulle modalità di sepoltura nelle necropoli di rito musulmano della Sicilia medievale (X-XIII secolo)*, in, Alessandra Bagnera, Elena Pezzini (a cura di), *I cimiteri di rito musulmano nella Sicilia Medievale. Dati e problemi*, in *Melanges de l'Ecole Francaise de Rome. Moyen Age*, 1/2004, pp. 283-284.

Le tombe dei musulmani si distinguono anche per la mancanza di corredo funebre, poiché come detto i rituali collegati alla morte sono improntati a caratteristiche di austerità e moderazione.

Esaminando i testi elaborati dagli *'ulama'* nella loro ermeneutica sulle fonti legali, si può osservare come le regole e le convenzioni sociali strutturate per le relazioni tra generi, che spesso hanno scandito l'assetto della umma nelle diverse marche islamiche, vengono conservate anche nelle procedure della sepoltura, che prevedono non solo un ordine preferenziale, ove gli uomini avranno una posizione migliore anche da morti, ma anche degli standard differenti che attengono essenzialmente alle norme di pudicizia. Anche l'usanza di slegare il sudario ovvero l'abito funebre una volta depresso il corpo nella tomba risulta differente, poiché viene generalmente compiuta per i soli uomini.

Alcune situazioni verificatesi durante la storia dell'Islam hanno giustificato delle deroghe o delle flessioni dell'etichetta prevista per i riti funebri, come l'utilizzo di fosse comuni all'esito di battaglie cruente, dove i combattenti venivano sepolti avvolti in un'unica tunica gli uni con gli altri, ovvero in situazioni di carestia e povertà, dove non si utilizzavano delle vesti ma soltanto lembi di stoffa per coprire unicamente le *'awrah'*¹⁶.

Ci sono poi due categorie di morti per le quali non operano i rituali della sepoltura, rappresentate dai martiri e coloro che muoiono in stato di consacrazione nel sacro circondario di Mecca durante il pellegrinaggio. I martiri non verranno lavati né verranno loro cambiati i vestiti, e verranno sepolti come si trovavano nel momento della dipartita¹⁷. I corpi dei credenti morti nei Luoghi Santi, invece, verranno lavati ma senza sostanze profumate e, con gli abiti indossati per il rito, saranno sepolti nel posto riservato ai pellegrini¹⁸.

I riti funebri dell'Islam comprendono inoltre alcune usanze ed alcuni divieti.

Per quanto riguarda ciò che è lecito ed opportuno fare in occasione del funerale, va osservato come gli *ahadith* ricordano che gli astanti devono raccontare le virtù del morto, parlandone bene ed evitando racconti negativi, discorsi vani e parole inutili durante le esequie. Viene poi raccomandato

16 Hadas Hirsch, *The Discourse of Attire and Adornment of the Dead and their Mourners in Muslim Medieval Legal Textes*, cit., p. 5.

17 Ibn Qudama, *Al-Mughni, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi*, Beyrut, 1983, p. 333.

18 Ibn Hazm, *Kitab al-Muhallah bi'l Athar, Dar al-Kutub al-'Arabi*, Beyrut, 1969, p. 149.

di pagar i debiti del defunto. E' inoltre indicato fare le condoglianze ai familiari, utilizzando all'uopo delle formule ben precise e solo quelle, evitando così parole inopportune. Non vi sono giorni particolari per visitare i *maqabir*, i luoghi di sepoltura.

Vi sono poi alcune azioni che non possono essere eseguite. Non è permesso deporre dei fiori, né è consentito costruire un mausoleo funebre, inserire sulla tomba decorazioni ed ornamenti o costruirla in marmo, poiché queste sono usanze cristiane. Le tombe vanno rispettate, non possono essere profanate né è consentito camminarci sopra o sedervisi e, quindi, camminando in prossimità di cimiteri, è consigliato non attraversarli ma aggirarli, ovvero stare in ogni caso attenti a rispettare la salma. E' altresì vietata la processione intorno alle tombe così come pregare in direzione di una tomba o accendere candele. E poi illecito pregare Allah tramite un defunto scelto come intercessore. E' quindi proibito chiedere al morto soccorso e favori, trattenersi sopra o accanto ad una tomba in attesa di guarigione, di un segno di benessere o di sollievo. Il culto dei morti dunque, con annessi riti di venerazioni, suppliche ed invocazioni, anche in riferimento a persone particolarmente pie, è assolutamente vietato, in quanto svierebbe l'attenzione dei credenti verso l'unico interlocutore, che è e resta Allah. La lettura del Corano nei cimiteri non è autorizzata, poiché è un'azione riservata ai vivi.

Vi è infine un ulteriore divieto. Poiché nell'Islam la morte rappresenta l'espressione della volontà di Allah e va accettata, è consentito piangere per la perdita di una persona cara ma non è lecito compiere lamentazioni funebri, come disperarsi, urlare, strapparsi i capelli o gli abiti, graffiarsi il viso, che hanno oltretutto l'effetto negativo di disturbare il morto durante la fase di trapasso. Seguendo questo principio generale, poiché le donne non riescono a trattenere il dolore come gli uomini, le tradizioni riportano un divieto generico per esse di frequentare le tombe e di partecipare ai riti funebri. Ulteriore giustificazione del divieto è fornita dalla esigenza di non fare entrare in contatto i generi in tale occasione, similmente a quanto avviene per la preghiera in moschea, poiché la natura femminile è capace di distogliere l'uomo dai suoi doveri religiosi anche solo con la sua presenza. Tuttavia, non tutte le scuole sono concordi sul punto, in quanto per alcuni giuristi la visita delle donne ai sepolcri è una azione riprovevole, ma non vietata¹⁹.

19 Sulle diverse posizioni delle scuole giuridiche e sulle connesse motivazioni, si rinvia a Souadou Lagdaf, *Il lutto negato. Sul divieto alle donne di frequentare i cimiteri nella tradizione*

3. Morire e morire altrove, tra religione, laicità e politica

Per lungo tempo i funerali hanno avuto un'impronta sacrale ed un appannaggio religioso, detenuto in Occidente dal cattolicesimo.

Con la promulgazione del *Decret imperial sur les sepultures* del 1804, per lo più noto come Editto di Saint Cloud²⁰, emanato per sottrarre l'egemonia dei riti funebri e la gestione dei corpi alla Chiesa cattolica, è stato introdotto nell'allora impero francese di cui una discreta porzione di territorio italiano faceva parte, un principio di eguaglianza dei defunti ed un divieto di stigmatizzazione del corpo *post mortem*. L'intento dell'Editto, direttamente derivato dallo spirito riformista e dai movimenti laicisti della fine del XIX secolo, mira a promuovere la tutela della salute pubblica, la libera determinazione in ambito funerario e la promozione dell'uguale trattamento dei deceduti. L'affermazione di un principio di uguaglianza per tutti nella morte, ancorché a livello teorico, è stato il risultato di un'opposizione del *Nouveau Régime* al diritto canonico, e l'esclusione per legge delle Chiese dall'ambito funerario può essere letta come un presagio della separazione tra Chiesa e Stato all'inizio del XX secolo, al fine di garantire libera determinazione e libertà di religione in questo ambito. Questo allontanamento della religione e della Chiesa dall'ambito funebre è invero iniziato poco prima, attraverso l'emanazione di una regolamentazione cimiteriale²¹, che ha reso i camposanti dei luoghi pubblici municipali, facendone rientrare funzionamento, organizzazione e mantenimento sotto il potere municipale e sottraendolo al monopolio ecclesiale.

A partire dal 1804, dunque, i sindaci furono obbligati a prevedere, all'interno dei cimiteri del loro comune, spazi specifici riservati a ciascuna fede praticata nel territorio. Invero, lo spirito di laicità della Francia di allora non era quello contemporaneo della neutralizzazione degli spazi comuni e della invisibilità della religione nella dimensione pubblica, la cosiddetta *laïcité de combat*²², ma era una laicità intesa a garantire la libertà

islamica, in Carlo De Angelo, Sabina Fontata, Souadou Lagdaf (A CURA DI), *CONFLITTI DI GENERE. SOCIETÀ, RELIGIONE E CULTURA*, AGORÀ & CO., LUGANO, 2017, PP. 221 E SS.

20 *Décret impérial sur les sépultures au Palais de Saint-Cloud*, 23 prairial (12 giugno 1804), in *Bulletin des Lois de l'Empire français*, 4° serie n. 5, Imprimerie impériale, Paris, Brumaire an XIII (1804).

21 Lois 13 Brumaire an II (1793) et Décret ministériel. 15 Brumaire an XI (1802) che, tra l'altro, nazionalizzarono le fabbricerie e le fondazioni ecclesiali.

22 Sullo specifico punto, tra altri, cfr. Maria d'Arienzo, *La laicità francese secondo Nicolas Sarkozy*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 1/2007; Pierluigi Consorti, *Dalla*

di espressione a tutti e consentire un posto per i riti della propria religione. Un principio nato dall'esigenza di superare le sanguinose guerre di religione che dilaniarono l'Europa a cavallo del XVI e XVII secolo²³, elaborato tra i primi da John Locke attraverso la rifondazione del rapporto tra potere temporale e potere spirituale²⁴, mediante la strutturazione di uno Stato (non della società) neutrale rispetto non già alle questioni di fede, ma a quelle discordanti.

La scelta della modalità dei riti funerari è stata da allora consacrata come una libertà pubblica multidimensionale: una manifestazione del principio di uguaglianza, della libertà di coscienza del defunto di esprimere la propria volontà in merito al funerale, della libertà di culto ed anche, nella sua dimensione collettiva, della *privacy* delle persone decedute, nel generale interesse alla sicurezza, alla salute ed all'ordine pubblico, nonché alla pacifica convivenza.

Invero, per quanto riguarda più specificamente l'orizzonte italiano, in cui ciascun diritto fondamentale viene affermato richiamando anche il suo specifico limite, la libertà di culto ex art. 19 Cost., che copre le pratiche di culto ed i riti connessi anche in ambito funebre, deve rispettare il "buon costume". Dunque, l'organizzazione di una confessione religiosa, prima ancora di vedersi riconosciuto un patto con lo Stato in ossequio al principio di bilateralità, oltre che rispettosa del limite esplicito, deve risultare sempre compatibile con i limiti impliciti e con gli altri interessi costituzionali coinvolti che, nel caso specifico della libertà di professare liberamente la propria fede religiosa, sono quelli relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico, alla salute e alla pacifica convivenza²⁵.

Ma al di là della dimensione giuridica, bisogna osservare la "mor-

Francia una nuova idea di laicità per il nuovo anno, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 1/2008; Maria d'Arienzo, *La laicità francese: "aperta", "positiva" o "Im-positiva"?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 11/2011; Maria d'Arienzo, *La "religione della laicità" nella Costituzione francese*, in Paolo Becchi, Vincenzo Pacillo (a cura di), *Sull'invocazione a Dio nella Costituzione federale e nelle Carte fondamentali europee*, Eupress, Lugano, 2013, pp. 139-150.

23 Per una visione storicistica degli eventi, tra altri, si veda Raffaello Morghen, *Profilo storico della civiltà europea*, Palumbo, Palermo, 1955.

24 Cfr. John Locke, *Lettera sulla tolleranza*, Laterza, Bari, 1994.

25 Sull'interpretazione di libertà, diritti e valori sottesi all'art. 19 Cost, nonché sul bilanciamento degli stessi, tra altri si veda Mario Ricca, *Le religioni*, Laterza, Bari, 2015; Pierluigi Consorti, *Diritto e Religione. Basi e prospettive*, Laterza, Bari, 2023.

te altrove” anche sotto la lente dei processi di stratificazione sociale, nelle diverse sfaccettature della questione migratoria e sotto le molteplici angolazioni della gestione politico-partitica della presenza diasporica dei musulmani, e quest’ultimo aspetto viene per lo più inquadrato chiamando in causa lo Stato e l’ordine pubblico²⁶.

Non sempre si pone nella dovuta luce la differenza che intercorre tra morti in immigrazione e morti per immigrazione. Difatti, si è soliti focalizzare l’attenzione sul dramma che si consuma di continuo nelle acque mediterranee e sulle coste italiane, ma poi non viene approfondito il rapporto tra status irregolare e conseguenze dovute allo stress, alle condizioni igienico-sanitarie precarie, all’assenza o al ritardo di cure mediche in clandestinità ed ai decessi collegati a tali concause.

Se si pone attenzione a questi fattori in una prospettiva combinata dei diversi modi di concepire, trattare e gestire la morte in un ambito migratorio, mettendo in discussione le dimensioni materiali, legali, istituzionali, associative, familiari, morali ed emotive che vengono implicate, si può concordare che in tale contesto la morte da lezioni di vita²⁷.

E’ pacifico che un luogo di sepoltura per il morto è servente ad un’esigenza dei non morti, vale a dire di quei vivi che vogliono rendere omaggio e che possono così sentirsi più vicini al defunto, fisicamente, piuttosto che affidarsi al semplice ricordo che serbano di lui. Dunque, la tomba risulta collegata all’esigenza dei vivi di commemorare, ognuno con il proprio approccio e le proprie credenze, la persona perduta. Occorre così la fruibilità di uno spazio dedicato, che non può non essere un luogo pubblico, un cimitero, onde potersi raccogliere, poiché per molti “che restano”, l’approccio celebrativo è di tipo religioso.

Questa esigenza, questa aspettativa, se non la si vuole riconoscere come diritto, viene spesso negata nei casi di “morte altrove”.

Difatti e come si vedrà, passando all’inquadramento giuridico del tema, va da subito osservato che, nonostante lo spirito riformatore del *Nouveau Régime*, il trattamento egualitario dei deceduti afferenti alle religioni minoritarie sono stati compressi, così come sono state trascurate alcune

26 In tal senso Abdelmalek Sayad, *La double absence. Des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré*, Seuil, Paris, 1999, pp. 15 e ss.

27 Yassine Chaib, *L’émigré et la mort. La mort musulmane en France*, Édisud, La Calade-Aix-en-Provence, 2000, p. 10.

aspettative allo svolgimento dei funerali.

In Italia la fonte normativa che disciplina la materia è il Testo Unico delle Leggi Sanitarie (T.U.L.S.), introdotto con Regio decreto 27/07/1934 n. 1265, il cui art. 358 demanda ad un regolamento applicativo l'emanazione delle norme generali. Tale regolamento è stato emanato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 di approvazione del regolamento di polizia mortuaria, cui hanno fatto seguito alcune circolari interpretative ed altre norme specifiche disciplinanti casi particolari, come la cremazione. Tuttavia, poiché la materia si presenta in modo disorganico, possono essere rinvenute altre disposizioni all'interno di ulteriori fonti, primarie e secondarie.

Poiché il tema riguarda la morte, i riti funebri e la sepoltura dei musulmani in Italia, ovverosia un contesto di stampo laico seppure con orientamento di maggioranza confessionale non islamica²⁸, va da subito notato che tale fonte normativa si presenta tendenziosa e lacunosa, e questa affermazione costituisce un rilievo critico.

L'art. 100.1 del suddetto D.P.R. 285/1990, infatti, di evidente ispirazione concordataria, stabilisce che i piani regolatori cimiteriali possano prevedere reparti speciali e separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico. Questa disposizione, che sembra introdurre la possibilità di un effettivo diritto ad essere seppelliti secondo le regole confessionali del proprio culto, attribuisce tuttavia alle amministrazioni locali la possibilità di attivarsi o di rimanere inerti nella istituzione di zone confessionali dedicate, lasciando quindi alla sensibilità dei sindaci o all'agone politico (e talvolta a quello giudiziario) l'esercizio concreto di questo diritto. Dunque, un esercizio della libertà religiosa ad intermittenza territoriale. Ancora, il medesimo art. 100, al secondo comma stabilisce che *“alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può parimenti essere data dal sindaco in concessione un'area adeguata”*, mostrando di confondere il concetto di confessione religiosa con quello di cittadinanza, collegando la diversità confessionale ad una provenienza migratoria e tralasciando, da una parte, che molti immigrati sono di fede cattolico-cristiana (si pensi alla provenienza dall'area delle Filippine, dello Sri Lanka o del Sud Ame-

28 Non a caso si è parlato di un *“confessionismo strisciante”* in Italia. Cfr. Mario Tedeschi, *Quale laicità? Fattore religioso e principi costituzionali*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1/1993, pp. 569; Mario Tedeschi, *Manuale di Diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 112.

rica) e, dall'altra, che ci sono ormai molti musulmani cittadini italiani, anche autoctoni. Inoltre il D.P.R. citato, pur non prevedendo espressamente la possibilità di riti, rituali, liturgie ed orazioni, prevede lo svolgimento di onoranze funebri da riservare ai defunti, un diritto che può essere sospeso soltanto dall'autorità sanitaria in caso di epidemie, ex art. 18.2, come è avvenuto durante la pandemia da Covid-19²⁹.

Come visto, i riti funebri dell'Islam richiedono che il funerale sia compiuto nel più breve tempo possibile e che la salma venga sepolta nel luogo della morte. Queste regole valgono anche per il musulmano che muore in Paesi non islamici, nonostante la tendenza largheggiante, quantomeno nel passaggio tra prime e seconde generazioni di migranti, a rimpatriare la salma nei Paesi di origine³⁰. Per la morte in contesto migratorio, invero, si tratta di mettere in discussione la gestione degli spazi funerari e le politiche connesse, alla luce di una visione comparata della legislazione funeraria, con la sua moltitudine di norme amministrative e giuridiche anche collidenti, che dovrebbe tendere ad evitare il "nomadismo" mortuario transfrontaliero. Del resto, oggi è più semplice di prima rimpatriare un defunto, anche perché si sono ormai sviluppate specifiche polizze assicurative che coprono le spese di rimpatrio e si sono diffuse agenzie funebri che si occupano della documentazione amministrativa necessaria.

Tuttavia, c'è una disposizione specifica dei riti funebri islamici che di norma non viene accettata, quella dell'interramento diretto e senza bara, poiché contrasta con le norme igienico-sanitarie del mondo occidentale, pregiudicando il legittimo desiderio del defunto di accedere alla pace eterna.

Nel nostro Paese, come detto, le disposizioni comunali in materia cimiteriale e sanitaria ed il regolamento nazionale di polizia mortuaria non sempre si pongono a favore dei riti funebri delle comunità confessionali di minoranza prive di intesa ex art. 8 Cost. Difatti, l'art. 75 del D.P.R. 285/1990 prevede che *"L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità"* innescando quindi un iter amministrativo il cui

29 Sullo specifico punto, tra altri, cfr. Pierluigi Consorti (a cura di), *Law, Religion and Covid-19 emergency*, Diresom papers 1, 2020, e-book; Fabio Balsamo, Daniela Tarantino, *Law, Religion and Covid-19 emergency*, Diresom papers 2, 2020, e-book.

30 Sul punto, tra altri, Elena Messina, *La ritualità funebre islamica in ambito migratorio*, in *I Servizi Funebrici*, 3/2013, p. 31.

esito positivo non è scontato e la cui tempistica certamente mal si concilia con le esigenze di speditezza che sono richieste per un funerale. E questo è un ulteriore rilievo critico.

Il contrasto tra riti confessionali e normativa vigente viene in taluni casi composto attraverso soluzioni mediative, decise dalla buona volontà e costituite dalla sottoscrizione di convenzioni specifiche tra enti territoriali e l'associazionismo religioso. L'accordo in genere è raggiunto con l'assegnazione, nei cimiteri comunali, di zone circoscritte e dedicate alla sepoltura confessionale, secondo l'esperienza datata di molti cimiteri italiani che vedevano la delimitazione di zone cattoliche e zone a-cattoliche³¹.

Per quanto riguarda l'Islam la sepoltura confessionale viene di norma garantita facendo ricorso ad un compromesso, costituito dalla possibilità di contemperare le differenti esigenze: collocare la salma direttamente nella terra da parte islamica e di evitare situazioni non in linea con le disposizioni igienico-sanitarie da parte nazionale, attraverso dei protocolli di intesa tra associazioni religiose ed amministrazioni comunali³². Rispetto alla esigenza di interrimento diretto, si accetta di inumare il defunto musulmano, mantenendo allo stesso tempo la proibizione di tumulare o cremare le salme dei credenti.

Il primo cimitero specificamente islamico è stato quello di Trieste,

31 Si veda paradigmaticamente l'esperienza della Città di Capri, che ha visto sin dal 1878 l'edificazione di un cimitero a-cattolico accanto quello cattolico, che ad oggi conta 208 tombe e defunti di 21 nazionalità diverse. Cfr. Dieter Richter, *Il giardino della memoria. Il cimitero acattolico di Capri. Storia di un luogo, La Conchiglia, Capri, 1996.*

32 In Europa, esistono cimiteri islamici dedicati ovvero cimiteri comunali con spazi destinati ai musulmani in Austria nel cimitero di Vienna, in Grecia soprattutto nei cimiteri della Tracia, in Belgio, in Portogallo nel cimitero di Lisbona, nel Regno Unito, in Romania dove vi sono numerosi cimiteri esclusivamente islamici, in Spagna, in Svezia, In Svizzera. Sul punto, Sami Aldeeb Abu Sahlieh, *Cimetière musulman en Occident. Norme Juives, Chrétiennes et Musulmanes*, Centre de Droit Arabe et musulman, Saint Suplice, 2012; Sarah Burkhalter, *Negotiations autour du cimetière musulman en Suisse: un exemple de recomposition religieuse en situation d'immigration*, in *Archives de sciences sociales des religions*, 1/2001; Laura de Gregorio, *Il trattamento giuridico della minoranza islamica in Europa. Tavola sinottica*, in Nicola Fiorita, *L'Islam spiegato ai miei studenti. Otto lezioni su islam e diritto*, Firenze University Press, Firenze, 2006, p. 164-167. Per quanto riguarda l'Italia, su circa 8.000 Comuni italiani solo in 76 c'è un'area cimiteriale dedicata ai musulmani all'interno dei cimiteri comunali. Tra altri, Bari, Bergamo, Bologna, Eboli, Genova, Gioia del Colle, Milano, Padova, Parma, Pistoia, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Trieste, Vaie, Verona, Vicenza. *I dati numerici sono riportati dal sito della U.Co.I.I. del 02/04/2020.* <https://ucoii.org/cimiteri-islamici-in-italia/>

noto anche come “cimitero ottomano”, eretto nel 1849 con annessa piccola moschea ad uso dei militari musulmani delle truppe bosniache di servizio in Friuli³³.

Le singole associazioni religiose musulmane che sottoscrivono accordi con i comuni accettano di inumare la salma all'interno di una bara, che però non potrà essere collocata in postazioni di cemento ma dovrà essere interrata, ancorché sigillata con idoneo materiale ed i familiari provvederanno a lanciare simbolicamente manciate di terra sul feretro deposto nella fossa. Viene inoltre data la possibilità di procedere al lavaggio rituale della salma ed alla sua vestizione prima della celebrazione del rito.

Generalmente, nella situazione compromissoria cui si fa riferimento, la procedura passa attraverso un nulla osta emesso da un rappresentante dell'associazione religiosa firmatarie dell'accordo, teso a verificare la sussistenza della islamicità del defunto, ovvero la sua appartenenza alla *umma*. L'attestazione di fede, tuttavia, non costituisce un requisito obbligatorio, come attestato dalla giurisprudenza amministrativa³⁴. In alcuni casi, viene anche richiesto il requisito della residenza per procedere con la sepoltura in quel determinato territorio. E', questo, il caso di Milano, ove nel 2005 l'amministrazione comunale ha sottoscritto un protocollo d'intesa con 3 associazioni religiose islamiche³⁵. La salma, previo nulla osta di verifica della islamicità da parte di un rappresentante di una delle associazioni religiose firmatarie e verificata la residenza nel circondario comunale, riceve i riti funebri islamici e viene seppellita in una fossa di inumazione rivolta verso Mecca e allineata testa-piedi, in uno dei cimiteri comunali, Lambrate, Bruzzano o Chiaravalle, nei reparti (campi) speciali previsti, nel rispetto del piano cimiteriale. La sepoltura ha una durata decennale, decorso il quale termine si procederà alla esumazione ordinaria, prassi accettata dalle comunità diasporiche ma non gradita, ed alla eventuale re-inumazione dei

33 Sulla particolarità ed unicità di questo cimitero, Vincenza Grassi, *Il cimitero “Ottomano” di Trieste*, in *Oriente Moderno*, 4/1985, pp. 23 e ss.; Michela De Giacometti, *Sepulture islamiche in Italia: dal passato al presente. Il caso del cimitero turco-ottomano di Trieste*, in Antonio Fabris (a cura di), *Tra quattro paradisi. Esperienze, ideologie e riti relativi alla morte tra Oriente e Occidente*, cit., pp. 199 e ss.

34 Tribunale Amministrativo Lombardia, Sez. II di Brescia, sentenza n. 383 del 11-20/04/2019 con nota di Silvia Baldassarre, *Diritto alla sepoltura nei reparti speciali e attestazione di fede*, in *Diritto e Religioni*, 2/2019, pp. 396 e ss.

35 Deliberazione GC. n. 674/2005, protocollo d'intesa del 23/03/2005 recante protocollo generale n. 239597/2005.

cd. “indecomposti” in un’altra porzione del medesimo campo cimiteriale.

E’ poi anche accaduto che un sindaco, non avendo a disposizione altro terreno per rispondere alla richiesta di sepoltura per una donna musulmana, abbia adibito a spazio di inumazione una aiuola ubicata all’esterno dell’ingresso del cimitero comunale, destando non poche polemiche, che probabilmente sarebbero arrivate comunque, indipendentemente dal merito della decisione presa³⁶.

4. Conclusioni

Si è visto come l’esigenza dei musulmani in Italia di trovare un conforto per i loro morti secondo i riti confessionali dell’Islam, in linea con i sentimenti di pietà per i defunti ma in assenza di una intesa ex art. 8 Cost., può talvolta trovare una barriera respingente nella normativa italiana, che astrattamente non permette altre modalità di sepoltura se non quelle comuni per tutti.

Altre volte, tale bisogno può intercettare un’avversione politica, per lo più territoriale, che resistendo su alcune specifiche questioni, mostra di opporsi alla dimensione plurale delle società contemporanee.

Altre volte ancora, questa necessità può incontrare soluzioni conciliative, ossequiose del diritto di professare i rituali religiosi in maniera rispettosa dell’ordinamento interno, in linea con un principio di laicità inclusiva e non escludente.

L’alternanza distonica delle diverse possibilità è, invero, poco accettabile.

Basti pensare, da ultimo ed in modo paradigmatico, al caso della battaglia legale che vede contrapposta da tempo l’amministrazione comunale di Magenta ed alcune associazioni musulmane locali³⁷, in riferimento alla richiesta di uno spazio cimiteriale dedicato per la celebrazione dei riti funebri islamici, allo stato negata, laddove a soli 33 chilometri di distanza, a Vigevano, c’è un’area dedicata per i morti musulmani. Senza voler entrare

36 Comune di Eboli, ordinanza sindacale n. 245 del 16/10/2017.

<https://salerno.occhionotizie.it/sepoltura-musulmana-aiuola-eboli-caso-nazionale/>

37 G.M., *Una querelle da Consiglio di Stato. A Magenta Abu Bakar ha portato il Comune davanti ai giudici*, in *Il Giorno*, 20/03/2022.

<https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/una-querelle-da-consiglio-di-stato-9fa92dc0>

nel merito giuridico della vicenda magentina, peraltro ancora in itinere³⁸, va sottolineato il “peso politico” che incide in modo significativo su alcune decisioni, e la diversità della tutela confessionale che viene riconosciuta sul territorio nazionale, frammentato a “macchia di leopardo”, in modo non degno di una civiltà giuridica millenaria. Si tratta infatti di situazioni transitorie ed intermittenti, che intanto sussistono in dipendenza della volontà soggettiva dei singoli, ma che su di un piano di genericità e di oggettività poco soddisfano, in termini di uguaglianza dei cittadini, di libertà di culto e di politiche di inclusione. Invero, l'effetto è che un importante diritto, espressione di un principio e di una libertà fondamentali, soggiace alla autonomia regolamentare degli enti locali, con l'effetto di far venire meno il ruolo disciplinare delle leggi ordinarie e formali³⁹.

E' infatti impensabile che il discrimine tra rispettare o meno delle istanze confessionali dipenda dalla vetustà di disposizioni legislative, dalla soggettività umana o dall'incontro tra interlocutori.

Morire non è mai facile, soprattutto per chi resta, ma morire altrove, in un contesto diasporico, laico seppure con uno strisciante confessionismo non islamico⁴⁰, per i musulmani risulta ancor più difficile. Se tutti i nuclei tematici esaminati sono attraversati da dimensioni giuridiche, istituzionali, simboliche, morali ed emotive, si tratta ogni volta di sottolineare il particolare rapporto che la confessionalità di contesto migratorio ha con la morte.

Tuttavia, ed è un ulteriore rilievo critico rivolto stavolta non al legislatore ma a quella parte della dottrina poco attenta al fenomeno e che tende a collegare l'essere musulmano soltanto al migrante, la stessa difficoltà discriminatoria di diritti negati viene vissuta, e subita, da chi vive l'Islam da residente, cittadino ed italiano autoctono.

Ma perché è così importante per i musulmani l'osservanza specifica dei riti funebri, ivi compresa una corretta sepoltura? Forse, rispondere a questo interrogativo può essere utile per fungere da sbloccante catalizzatore di una situazione oramai impantanata.

Va ricordato che i musulmani hanno elaborato una concezione sacrale della vita, in quanto dono di Allah, conferendo così un particolare significato al momento della morte e che giustifica un preciso rituale per la

38 T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 26 luglio 2021, n. 1823.

39 Roberto Mazzola, *Laicità e spazi urbani. Il fenomeno religioso tra governo municipale e giustizia amministrativa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 3/2010, p. 12.

40 Si veda la nota 28.

corretta sepoltura dei defunti. Anche nell'Islam della diaspora, dunque, per aspirare al Paradiso, il credente ha l'aspettativa e la speranza di essere seppellito secondo le procedure indicate dalle regole confessionali dell'Islam. La completezza dei riti funebri, tuttavia, non è regolata soltanto perché il credente possa arrivare nell'aldilà.

Vi è invero un'altra ragione, dalla connotazione eminentemente teologica e di portata escatologica.

Difatti, aver ricevuto la completezza dei rituali ed anche l'orazione funebre, consentirà al morto di intercedere per la salvezza di qualcuno affinché possa essere resuscitato nel Giorno del Giudizio, e non è cosa di poco conto.

Bibliografia

- ABU, Sahlieh Sami Aldeeb, *Cimetière musulman en Occident. Norme Juives, Chrétiennes et Musulmanes*, Centre de Droit Arabe et musulman, Saint Suplice, 2012.
- BAGNERA, Alessandra, *Note sulle modalità di sepoltura nelle necropoli di rito musulmano della Sicilia medievale (X-XIII secolo)*, in Bagnera Alessandra, Pezzini Elena (a cura di), *I cimiteri di rito musulmano nella Sicilia Medievale. Dati e problemi*, in *Melanges de l'Ecole Francaise de Rome. Moyen Age*, 1/2004.
- BALDASSARRE, Silvia, *Diritto alla sepoltura nei reparti speciali e attestazione di fede*, in *Diritto e Religioni*, 2/2019.
- BALSAMO, Fabio, Tarantino Daniela, *Law, Religion and Covid-19 emergency*, Diresom papers 2, 2020, e-book.
- BRANCA, Paolo, "Ogni anima gusterà la morte": *tanatologia musulmana*, in Antonio Fabris (a cura di), *Tra quattro paradisi. Esperienze, ideologie e riti relativi alla morte tra Oriente e Occidente*, Ca' Foscari edizioni, Venezia, 2013.
- *Bulletin des Lois de l'Empire français*, 4° serie n. 5, Imprimerie impériale, Paris, Brumaire an XIII (1804).
- BURKHALTER, Sarah, *Negotiations autour du cimetière musulman en Suisse: un exemple de recomposition religieuse en situation d'immigration*, in *Archives de sciences sociales des religions*, 1/2001.
- CHAIB, Yassine, *L'émigré et la mort. La mort musulmane en France*, Édisud, La Calade-Aix-en-Provence, 2000.

- CONSORTI, Pierluigi (a cura di), *Law, Religion and Covid-19 emergency*, Diresom papers 1, 2020, e-book.
- CONSORTI, Pierluigi, *Dalla Francia una nuova idea di laicità per il nuovo anno*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 1/2008
- CONSORTI, Pierluigi, *Diritto e Religione. Basi e prospettive*, Laterza, Bari, 2023.
- CUCINIELLO, Antonio, *La morte e l'aldilà nelle credenze dei musulmani*, in *Quaderni Fondazione I.S.M.U.*, 7/2018.
- D'ARIENZO, Maria, *La "religione della laicità" nella Costituzione francese*, in Becchi Paolo, Pacillo Vincenzo (a cura di), *Sull'invocazione a Dio nella Costituzione federale e nelle Carte fondamentali europee*, Eupress, Lugano, 2013.
- D'ARIENZO, Maria, *La laicità francese secondo Nicolas Sarkozy*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 1/2007.
- D'ARIENZO, Maria, *La laicità francese: "aperta", "positiva" o "Im-positiva"?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 11/2011.
- De GIACOMETTI, Michela, *Sepulture islamiche in Italia: dal passato al presente. Il caso del cimitero turco-ottomano di Trieste*, in Fabris Antonio (a cura di), *Tra quattro paradisi. Esperienze, ideologie e riti relativi alla morte tra Oriente e Occidente*, Ca' Foscari edizioni, Venezia, 2013.
- De GREGORIO, Laura, *Il trattamento giuridico della minoranza islamica in Europa. Tavola sinottica*, in Fiorita Nicola, *L'islam spiegato ai miei studenti. Otto lezioni su islam e diritto*, Firenze University Press, Firenze, 2006.
- FIERRO, Maribel, *El espacio de los muertos: fetuas andalusies sobre tumbas y cementerios*, in Cressier Patrice, Fierro Maribel, Van Staevel Jean Pierre (a cura di), *L'urbanisme dans l'Occident musulman au Moyen Age. Aspects juridiques*, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, 2001.
- FORTIER, Corinne, *La mort vivante ou le corps intercesseur (société maure-islam malékite)*, in *Revue du monde musulman et de la Méditerranée*, 11/2006.
- FRONZONI, Vasco, *Processi di inclusione dell'islam negli ordinamenti europei. Diritto e religione in prospettiva comparata*, Cosenza, 2020.
- GRANQVIST, Hilma, *Muslim Death and Burial*, in *The Journal of Religion*, 1/1966.
- GRASSI, Vincenza, *Il cimitero "Ottomano" di Trieste*, in *Oriente Moderno*, 4/1985.

- HALEVI, Leor, *Muhammad's Grave: Death Rites and the Making of Islamic Society*, Columbia University Press, New York, 2007.
- HIRSCH, Hadas, *The Discourse of Attire and Adornment of the Dead and their Mourners in Muslim Medieval Legal Textes*, in *Journal of Religion & Society*, 1/2012.
- IBN, Hazm, *Kitab al-Muhallah bi'l Athar*, Dar al-Kutub al-'Arabi, Beyrut, 1969.
- IBN, Qudama, *Al-Mughni*, Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, Beyrut, 1983.
- IDLEMAN, Smith Jane, Yazbeck Haddad Yvonne, *The Islamic Understanding of Death and Resurrection*, Oxford University Press, Oxford-New York, 2022
- LAGDAF, Souadou, *Il lutto negato. Sul divieto alle donne di frequentare i cimiteri nella tradizione islamica*, in De Angelo Carlo, Fontata Sabina, Lagdaf Souadou (a cura di), *Conflitti di genere. Società, religione e cultura*, Agorà & Co., Lugano, 2017.
- LOCKE, John, *Lettera sulla tolleranza*, Laterza, Bari, 1994.
- M. G., *Una querelle da Consiglio di Stato. A Magenta Abu Bakar ha portato il Comune davanti ai giudici*, in *Il Giorno*, 20/03/2022.
- MAZZOLA, Roberto, *Laicità e spazi urbani. Il fenomeno religioso tra governo municipale e giustizia amministrativa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 3/2010.
- MESSINA, Elena, *La ritualità funebre islamica in ambito migratorio*, in *I Servizi Funebri*, 3/2013.
- MORGHEN, Raffaello, *Profilo storico della civiltà europea*, Palumbo, Palermo, 1955.
- ORY, Solange, sub voce "Makbara", in *The Encyclopaedia of Islam*, Brill, Leiden, 1991, VI.
- RICCA, Mario, *Le religioni*, Laterza, Bari, 2015.
- RICHTER, Dieter, *Il giardino della memoria. Il cimitero acattolico di Capri. Storia di un luogo*, La Conchiglia, Capri, 1996.
- SAYAD, Abdelmalek, *La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré*, Seuil, Paris, 1999.
- AL-SUYUTI, Jalal al-Din, *Sharh al-Sudur bi-Sharh hal al-Mawta*, Muasat al-Aman, Beyrut, 1986.
- TEDESCHI, Mario, *Manuale di Diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010.

- ✦ TEDESCHI, Mario, *Quale laicità? Fattore religioso e principi costituzionali*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1/1993.
- ✦ VENTURA, Alberto (a cura di), Zilio-Grandi Ida (tradotto da), *Il Corano*, Mondadori, Milano, 2010.
- ✦ YASSEN, Mohamed Naeem, *The End of Human Life in Light of the Opinions of Muslim Scholars and Medical Science*, in *Journal of the Islamic Medical Association of North America*, 2/1991.
- ✦ ZAMAN, Muhammad Qasim, *Death Funeral Processions, and the Articulation of Religious Authority in Early Islam*, in *Studia Islamica*, 2/2001.
- ✦ <https://www.rainews.it/articoli/2023/09/nasce-sulla-barca-dei-migranti-e-muore-poco-dopo-nuovo-dramma-a-lampedusa-bc240da7-d159-4221-b9d6-e895b541fa78.html>
- ✦ <https://ucoii.org/cimiteri-islamici-in-italia/>
- ✦ <https://salerno.occhionotizie.it/sepoltura-musulmana-aiuola-eboli-caso-nazionale/>
- ✦ <https://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/una-querelle-da-consiglio-di-stato-9fa92dc0>